

Proposta di legge regionale

Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Ambito soggettivo

Art. 3 - Elenchi degli operatori economici

Art. 4 - Sorteggio

Art. 5 – Procedure per il sorteggio e l'esclusione automatica delle offerte

Art. 6 - Disposizione finale

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Viste le linee guida ANAC n. 4/2016 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097;

Considerato quanto segue:

1. per l'affidamento di contratti di lavori di importo da 40.000,00 euro a 1.000.000,00 euro, l'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), prevede modalità differenziate e semplificate in relazione all'oggetto del contratto e all'importo, demandando all'ANAC la definizione, mediante linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
2. le linee guida ANAC n. 4/2016 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), come aggiornate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018 del Consiglio dei ministri, prevedono che le stazioni appaltanti, nel rispetto del proprio ordinamento, disciplinino le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce

di importo, e dei criteri di scelta dei soggetti da invitare, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

3. pertanto, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC, si demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;

4. inoltre, nel rispetto del quadro normativo statale e nei limiti di autonomia da questo previsti, la Regione ritiene opportuno disciplinare le modalità di svolgimento del sorteggio degli operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00;

5. nei casi in cui non si proceda mediante l'utilizzo degli elenchi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa in relazione alle finalità e all'importo dell'affidamento, si prevede quindi l'obbligo per la Regione e per le stazioni appaltanti individuate dalla presente legge di effettuare il sorteggio degli operatori economici da invitare alla presentazione di offerta nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse risulti particolarmente elevato;

6. al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni e, al contempo, per rispondere all'esigenza di semplificare le procedure il sorteggio è svolto con modalità informatizzata, avvalendosi della piattaforma per la gestione telematica dei contratti pubblici START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana);

7. in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE finalizzati a facilitare la massima partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, è opportuno prevedere che, nelle procedure che per importo e localizzazione degli interventi presentano interesse meramente locale, il sistema informatizzato garantisca tra i soggetti da consultare la presenza di operatori economici che risultino iscritti alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Toscana;

8. in applicazione della normativa statale che consente l'esclusione automatica delle offerte anomale, si prevede che la soglia sia individuata attraverso apposita procedura informatizzata;

9. la disposizione finale risponde all'esigenza di garantire l'effettiva realizzazione delle finalità della presente legge, prevedendo l'applicazione delle disposizioni sul sorteggio anche nel caso di ricorso alle procedure ordinarie;

10. L'applicazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare nell'ambito delle procedure per l'affidamento di lavori di importo da 40.000,00 euro a 1.000.000,00 euro di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in applicazione delle linee guida n. 4 recanti

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097.

2. La presente legge dispone inoltre in merito alle procedure per il sorteggio degli operatori economici ai fini dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 1.

Art. 2

Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alla Regione, agli enti e agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all’azienda agricola di Alberese;
- b) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere universitarie, all’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR).

2. La Regione promuove l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge agli enti locali, singoli o associati, e agli ulteriori soggetti individuati quali stazioni appaltanti dalla normativa regionale vigente, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Elenchi degli operatori economici

1. La Giunta regionale, con deliberazione contenente linee guida da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, disciplina le modalità di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto legislativo 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Le linee guida di cui al comma 1, nell’ambito della disciplina delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi, in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, definiscono i criteri con cui tenere conto del possesso da parte degli operatori economici delle certificazioni di qualità, con particolare riferimento a quelle inerenti la materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché quelle relative alla capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale.

3. Gli avvisi per la costituzione o aggiornamento di un elenco recano espressa indicazione della eventualità di svolgimento del sorteggio.

Art. 4

Sorteggio

1. La stazione appaltante può procedere al sorteggio per individuare gli operatori economici da invitare nel caso in cui non sia possibile procedere alla loro selezione sulla base dei soli requisiti

posseduti, nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori di importo da 40.000,00 euro a 1.000.000,00 euro di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016.

2. A fini della massima celerità delle procedure, il sorteggio è in ogni caso effettuato nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse risulti superiore a:

- a) venti, per gli affidamenti di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000;
- b) trenta, per gli affidamenti di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 1.000.000.

3. Il numero degli operatori economici da consultare è stabilito nell'atto di determinazione a contrarre, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016.

4. Sono resi pubblici la data e il luogo di espletamento del sorteggio, che avviene adottando gli opportuni accorgimenti, affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 5

Procedure per il sorteggio e l'esclusione automatica delle offerte.

1. Il sorteggio è realizzato con procedura informatizzata, avvalendosi della piattaforma per la gestione telematica dei contratti pubblici START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana).

2. In considerazione dell'interesse meramente locale degli interventi e della prossimità della sede delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, la procedura informatizzata assicura che almeno la metà degli operatori economici da consultare sia iscritto alle camere di commercio, industria e artigianato della Toscana.

3. Nel caso in cui è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, il calcolo della soglia è effettuato con procedura informatizzata, ai sensi del comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs. 50/2016.

Art. 6

Disposizione finale

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 50/2016, le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano, nei limiti degli importi di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 50/2016 anche nel caso di ricorso alle seguenti procedure ordinarie:

- a) ristretta, di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 50/2016;
- b) competitiva con negoziazione, di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 50/2016;
- c) di dialogo competitivo, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 50/2016.

Relazione illustrativa

La proposta di legge mira a colmare uno spazio della regolazione non coperto dalla legge statale.

Il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) prevede, all'articolo 36, speciali modalità per lo svolgimento di procedure selettive per la scelta del contraente della Pubblica Amministrazione per lavori di importo da 40.000,00 euro a 1.000.000,00 euro.

In particolare, consente in questi casi una forma di procedura negoziata con consultazione degli operatori economici, in esito alla quale possono in concreto pervenire alla stazione appaltante un copioso numero di manifestazioni di interesse.

A tal fine, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC, si demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo.

Inoltre, nel rispetto del quadro normativo statale e nei limiti di autonomia da questo previsti, si disciplinano le modalità di svolgimento del sorteggio degli operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori relativi alla fascia di importo sopra indicata.

Nel dettaglio la proposta di legge prevede quanto segue.

Gli **articoli 1 e 2** delimitano l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di linee guida della Giunta regionale per la costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare.

L'articolo 4 stabilisce i casi in cui si procede a sorteggio e fissa talune condizioni di garanzia per la regolarità della procedura.

L'articolo 5 affida a START (il Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana) la gestione del sorteggio e il calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui la normativa nazionale consente di procedere all'esclusione automatica.

Una disposizione finale, contenuta **nell'articolo 6**, provvede a estendere l'ambito applicativo della legge alle procedure ordinarie, quando siano svolte nei limiti di importo previsti all'articolo 36 del Codice dei contratti.

La proposta di legge non comporta spese.